

Smart working, rafforzata l'informativa per la sicurezza

Legge Pmi

L'obbligo di consegna viene inserito anche nel Testo unico di salute e sicurezza

Con la comunicazione annuale l'azienda assolve tutti i suoi doveri

Aldo Bottini

La legge annuale sulle Pmi, approvata in via definitiva la scorsa settimana dal Parlamento, all'articolo 11 contiene una previsione in materia di smart working che si applica a tutte le imprese, non solo a quelle piccole e medie. Si tratta infatti di una norma che va a incidere sul Testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), inserendo nell'articolo 3 il comma 7-bis specificamente dedicato all'attività lavorativa prestata in modalità agile «in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro».

Con riferimento a queste prestazioni, la disposizione prevede che «l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione

predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali».

La formulazione della norma, inserita in un capo della legge significativamente denominato "semplificazioni", richiama immediatamente alla mente l'analoga (e in alcune parti sovrapponibile) disposizione già presente nell'articolo 22 della legge 81/2017 istitutiva del lavoro agile, tuttora in vigore, a norma della quale «il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali».

Già dalla norma del 2017 è dunque ricavabile il principio secondo cui l'informativa sui rischi (e sulle misure per fronteggiarli) è l'unica modalità con cui il datore di lavoro può tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la propria attività da remoto. Del resto, non si vede cos'altro il datore potrebbe fare rispetto a luoghi che neppure conosce e tantomeno controlla. Ne consegue la responsabilizzazione del lavoratore, una volta che sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure per evitarli.

Nel 2020, al tempo della pandemia e dello smart working "di massa", l'Inail, con l'obiettivo di facilitare l'adempimento, ha pubblicato un dettagliato model-

NT+FISCO

F24 con dati ritenute

Novità in tema di F24 integrato con il "Prospetto delle ritenute/trattenute operate", annunciate dai relatori dell'agenzia delle Entrate nel corso del Convegno AssoSoftware «Norme in evoluzione e ruolo strategico del software nei settori fiscale, lavoro e gestionale», tenutosi il 4 e 5 marzo 2026i.

Ricordiamo che, a partire dal 2025, il "Prospetto delle ritenute/trattenute operate" può essere inviato mensilmente all'Agenzia, insieme al modello F24, dai sostituti d'imposta con non più di cinque percipienti che rispettano determinati requisiti dimensionali. Voluto fortemente dal legislatore come alternativa per assolvere con una modalità "semplificata" all'obbligo dichiarativo, dovrebbe permettere al contribuente di comunicare già durante l'anno, in sede di versamento periodico con il modello F24, i dati delle ritenute e trattenute operate, senza dover più predisporre e inviare l'anno successivo il modello 770.

di **Fabio Giordano**
AssoSoftware



La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco**
ilsole24ore.com

lo di informativa, ancor oggi ampiamente utilizzato. Nel 2021, anche il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto dal ministro del Lavoro e dalle parti sociali, ha individuato nell'informativa sui rischi (e nella cooperazione del lavoratore nel fronteggiarli) la modalità con cui garantire la salute e la sicurezza all'esterno dei locali aziendali, richiamando altresì la necessità di svolgere la prestazione in luoghi idonei, la cui scelta peraltro è rimessa al lavoratore.

Viene dunque da chiedersi cosa aggiunga la norma appena approvata al quadro normativo esistente. Certamente si rafforza (enunciandolo con maggiore chiarezza) il principio dell'assolvimento degli obblighi di sicurezza («tutti») attraverso l'informativa e della conseguente responsabilizzazione del lavoratore, inserendolo nella sua sede naturale, il Testo unico sulla salute e la sicurezza.

Vi è poi l'espresso riferimento agli obblighi di sicurezza connessi all'utilizzo dei videoterminali, anch'essi assolti con l'informativa, che vale a fugare ogni dubbio che, al riguardo, potesse eventualmente sorgere dalla previsione della legge sul lavoro agile secondo cui «il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore» o dalle disposizioni in materia di videoterminali (e di strumentazione accessoria) del Testo unico, marcando così le distanze del lavoro agile dal telelavoro.

Nel contempo, coerentemente con la centralità dell'informativa nella tutela di chi lavora da remoto, per l'inadempimento del relativo obbligo, sinora privo di specifica sanzione, sono introdotti l'arresto da due a quattro mesi o l'amenda da 1.200 a 5.200.